

**TITOLO I    FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI****Art. 1 Convocazione e validità delle sedute**

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal dirigente scolastico in via ordinaria con almeno 7 giorni di anticipo, preferibilmente nella data prevista dal Calendario annuale delle attività oppure in altra data precedente qualora ci siano questioni impreviste su cui deliberare in maniera urgente.
2. Il dirigente, all'inizio dell'anno scolastico, dopo l'approvazione del Piano annuale delle attività, presenta al Collegio dei docenti il calendario delle riunioni ordinarie, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo del personale docente.
3. In caso di particolari necessità il dirigente scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti, può convocare il Collegio dei docenti unitario o di sezione in seduta straordinaria.
4. La convocazione riporta gli argomenti posti in trattazione, l'orario di inizio e l'orario previsto per la conclusione. In allegato possono venire inviati anche eventuali normative di riferimento, materiali di lavoro e/o illustrazione delle proposte che dovranno essere deliberate.
5. La seduta è valida quando è presente la metà più uno dei docenti componenti il Collegio.
6. Alle sedute del Collegio dei docenti, qualora all'ordine del giorno siano previste questioni inerenti la programmazione o la didattica, può partecipare anche il personale assistente educatore senza diritto di voto e previo accordo con il Dirigente scolastico.

**Art. 2 Presidenza**

1. Il dirigente scolastico, di norma, presiede il Collegio dei docenti unitario e di sezione; in sua assenza la presidenza è delegata ad un docente collaboratore vicario.
2. Il dirigente scolastico, in particolare:
  - provvede all'invio della convocazione con gli argomenti all'ordine del giorno all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei docenti, allegando il verbale della seduta precedente ed eventuali materiali di lavoro;
  - verifica la validità della riunione controllando il numero delle firme di presenza apposte sul foglio firma all'ingresso dell'Aula magna;
  - nomina il segretario, scegliendolo tra i propri collaboratori o i coordinatori di plesso, nel caso dei collegi di sezione della scuola primaria;
  - nomina gli scrutatori che, dopo ogni votazione, conteggiano per alzata di mano, il numero dei contrari, dei favorevoli e degli astenuti;
  - cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione;
  - dirige il dibattito introducendo i diversi argomenti;
  - concede la parola;
  - annuncia il risultato delle votazioni;
  - aggiorna la seduta, qualora se ne verifichi la necessità per poter esaurire l'ordine del giorno.

**Art. 3 Durata**

1. Ogni seduta del Collegio dei docenti si svolge entro la durata massima di tre ore e secondo quanto previsto nella convocazione.
2. All'ora di scadenza indicata nella convocazione, nel caso in cui l'ordine del giorno non sia esaurito, conclusa la trattazione dell'argomento in corso, la riunione sarà sciolta ed il Collegio riconvocato.
3. Il dirigente/presidente, qualora gli argomenti all'ordine del giorno siano quasi esauriti, può anche decidere di chiedere che la riunione prosegua oltre il tempo indicato: su questa richiesta si decide a

maggioranza dei presenti. Qualora venga deciso dalla maggioranza di proseguire i lavori, tutti i componenti saranno tenuti ad essere presenti fino al termine dei lavori.

#### **Art. 4 Ordine del giorno**

1. Il dirigente scolastico, avvalendosi anche dei propri collaboratori e dei coordinatori di plesso, predispone l'ordine del giorno, tenendo conto dei compiti attribuiti al Collegio dei docenti, del Piano annuale delle attività e delle proposte scaturite dai docenti stessi.
2. Il dirigente scolastico illustra o incarica i diversi docenti referenti di illustrare gli argomenti e/o le proposte da sottoporre al Collegio, seguendo l'ordine del giorno riportato nella convocazione.

#### **Art. 5 Interventi dei docenti**

Ogni docente, per esplicitare pienamente le proprie funzioni, può intervenire durante la seduta sugli oggetti posti in trattazione secondo le seguenti forme:

- richiesta di chiarimenti al relatore al termine della sua esposizione;
- presentazione di un emendamento e/o integrazione della proposta all'ordine del giorno;
- illustrazione di una nuova proposta (quest'ultima da consegnare al Dirigente in forma scritta almeno tre giorni prima della seduta);
- esplicitazione dei motivi del proprio disaccordo relativamente a quanto proposto;
- dichiarazione di voto da far verbalizzare .

#### **Art. 6 Votazione**

1. Le votazioni avvengono in modo palese ovvero per alzata di mano; la votazione avviene in modo segreto di norma quando il Collegio deve esprimersi su persone.
2. Il dirigente/presidente propone di mettere ai voti le diverse deliberazioni, chiedendo di esprimere prima i voti contrari, poi i favorevoli ed infine gli astenuti, controllando che il numero totale concordi con quello dei presenti.
3. Conclusa la votazione, il presidente ne dichiara l'esito: risulta approvata la proposta in trattazione che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, senza contare gli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Il voto di astensione o, in caso di votazione segreta, le schede bianche o nulle non si computano per determinare la maggioranza di voti, ma solo la validità della seduta.
5. Qualora le proposte da votare siano più di due e nessuna raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate. Risulterà deliberata la proposta approvata alla fine dalla maggioranza dei votanti.
6. A seguito della votazione, ogni deliberazione acquista valore di provvedimento ed i suoi effetti sono immediati.

#### **Art. 7 Verbalizzazione e pubblicità degli atti**

1. Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario incaricato, il verbale steso su apposito registro a pagine numerate o a fogli mobili purché numerati.
2. Il verbale è depositato presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto entro il termine di 15 giorni dalla seduta; copia del verbale è inviata ai docenti delle singole scuole, unitamente alla lettera di convocazione della riunione successiva durante la quale viene approvato. Prima della votazione ogni docente può chiedere che nel verbale vengano inserite eventuali modifiche.

<b>TITOLO II    ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI</b>
--

#### **Art. 8 Modalità di articolazione**

1. Il Collegio dei docenti può articolare il proprio funzionamento secondo le seguenti modalità:
  - a livello unitario;
  - a livello di sezione;

- per dipartimenti (gruppi di ambito disciplinare);
- per commissioni o gruppi di lavoro.

2. A livello unitario il Collegio è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio nell'istituzione ed esercita le competenze previste dallo Statuto, dai regolamenti interni, dal contratto di lavoro e dalla normativa provinciale e nazionale. In particolare, per quanto concerne la gestione del proprio lavoro, il Collegio, su proposta del Dirigente scolastico, definisce annualmente le modalità, i tempi ed i compiti da assegnare alle diverse forme di articolazione (unitario, di sezione, dipartimenti).

3. A livello di sezione il Collegio è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, rispettivamente in servizio nella scuola primaria o nella scuola secondaria di primo grado. Il Collegio per sezione tratta argomenti di particolare interesse per uno specifico ordine scolastico e, qualora essi interessino esclusivamente tale ordine scolastico, sugli stessi il Collegio di sezione può deliberare.

4. I dipartimenti sono composti dai docenti delle singole discipline, di norma suddivisi per ordine di scuola e/o per classi parallele o bienni in verticale. Essi annualmente hanno il compito di adeguare i Piani di studio d'Istituto (sulla base della riflessione sull'esperienza e dell'introduzione di eventuali modifiche normative), di predisporre una programmazione condivisa e, per le discipline fondamentali, quali italiano, matematica e lingue comunitarie, prove di verifica condivise: in entrata, intermedie e finali.

6. Le commissioni e/o i gruppi di lavoro operano secondo le modalità di funzionamento e con i compiti deliberati annualmente dal Collegio dei docenti unitario, al quale relazionano in ordine all'attività svolta. Nella loro costituzione si deve prevedere, di norma, un numero minimo di 3 docenti ed un massimo di 6, avendo cura di garantire che i docenti siano presenti in misura equilibrata sia in relazione alla provenienza (diversi plessi) che all'impegno ed al carico di lavoro assegnato a ciascuna commissione.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 10 Procedura di revisione**

Il presente regolamento può essere modificato dal Collegio su proposta dei docenti o del Dirigente scolastico. Tutte le proposte, per essere accolte, devono venir approvate a maggioranza dei votanti presenti. Le modifiche sono rese pubbliche con le stesse modalità del successivo articolo.

#### **Art. 11 Pubblicazione**

Il testo del presente Regolamento, sottoscritto dal Dirigente scolastico, una volta deliberato dal Collegio docenti, è pubblicato all'albo pretorio on line dell'Istituto affinché tutti i docenti ne possano prendere conoscenza.

Il presente regolamento è stato approvato in via definitiva dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 maggio 2017.

-----